

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 12 gennaio 2010
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Verwaltungsgericht Frankfurt am Main — Germania) —
Colin Wolf/Stadt Frankfurt am Main

(Causa C-229/08) ⁽¹⁾

(Direttiva 2000/78/CE — Art. 4, n. 1 — Divieto di discriminazioni in base all'età — Disposizione nazionale che fissa a 30 anni l'età massima di assunzione di funzionari nell'ambito dell'impiego dei vigili del fuoco — Obiettivo perseguito — Nozione di requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa)

(2010/C 63/08)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Frankfurt am Main

Parti

Ricorrente: Colin Wolf

Convenuto: Stadt Frankfurt am Main

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Germania) — Interpretazione degli artt. 6, n. 1, e 17, della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16) — Divieto di discriminazioni fondate sull'età — Nozioni di disparità di trattamento fondate sull'età «oggettivamente e ragionevolmente giustificate» nonché di «necessità di un periodo di servizio ragionevole prima del pensionamento» — Disposizione nazionale che fissa a 30 anni l'età massima di assunzione di funzionari nella carriera dei vigili del fuoco

Dispositivo

L'art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale come quella di cui trattasi nella causa principale, la quale fissa a 30 anni l'età massima di assunzione nel servizio tecnico di medio livello dei vigili del fuoco.

⁽¹⁾ GU C 223 del 30.8.2008.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 14 gennaio 2010
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Nejvyšší správní soud — Repubblica ceca) — Milan
Kyrian/Celní úřad Tábor

(Causa C-233/08) ⁽¹⁾

(Assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti — Direttiva 76/308/CEE — Potere di controllo dei giudici dello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita — Esecutorietà del titolo esecutivo che consente il recupero — Regolarità della notifica del titolo al debitore — Notifica in una lingua non compresa dal destinatario)

(2010/C 63/09)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Nejvyšší správní soud

Parti

Ricorrente: Milan Kyrian

Convenuto: Celní úřad Tábor

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Nejvyšší správní soud (Repubblica ceca) — Interpretazione dei principi del diritto ad un processo equo, di buona amministrazione e dello Stato di diritto, nonché dell'art. 12, n. 3, della direttiva del Consiglio 15 marzo 1976, 76/308/CEE, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure (GU L 73, pag. 18), nella versione modificata dalla direttiva 6 dicembre 1979, 79/1071/CEE, che modifica la direttiva 76/308/CEE, relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli e dei dazi doganali (GU L 331, pag. 10), nonché della direttiva del Consiglio 15 giugno 2001, 2001/44/CE, che modifica la direttiva 76/308/CEE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli, dei dazi doganali, dell'imposta sul valore aggiunto e di talune accise (GU L 175, pag. 17) — Possibilità per i giudici nazionali dello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita di verificare, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore in tale Stato, l'eseguità e la regolarità della notifica del titolo che consente l'esecuzione del recupero del credito — Titolo non contenente l'indicazione della data di nascita del debitore, redatto in una lingua non compresa da quest'ultimo e diversa dalla lingua ufficiale dello Stato membro richiesto

Dispositivo

- 1) L'art. 12, n. 3, della direttiva del Consiglio 15 marzo 1976, 76/308/CEE, relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dati, imposte e altre misure, come modificata dalla direttiva del Consiglio 15 giugno 2001, 2001/44/CEE, deve essere interpretato nel senso che i giudici dello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita non sono, in linea di principio, competenti a verificare l'esecutorietà del titolo esecutivo che consente il recupero. Per contro, nell'ipotesi in cui un giudice di tale Stato membro sia adito con un ricorso avverso la validità o la regolarità dei provvedimenti di esecuzione, come la notifica del titolo esecutivo, tale giudice ha il potere di verificare se tali provvedimenti siano stati regolarmente eseguiti, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari di detto Stato membro.
- 2) Nell'ambito della reciproca assistenza istituita in forza della direttiva 76/308, come modificata dalla direttiva 2001/44, il destinatario di un titolo esecutivo che consente il recupero, per essere posto in grado di far valere i suoi diritti, deve ricevere la notifica di tale titolo in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita. Al fine di garantire il rispetto di tale diritto, spetta al giudice nazionale applicare il proprio diritto nazionale vegliando al contempo affinché sia assicurata la piena efficacia del diritto comunitario.

(¹) GU C 209 del 15.8.2008.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 28 gennaio 2010
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof
van Cassatie van België — Belgio) — Belgische Staat/
Direct Parcel Distribution Belgium NV**

(Causa C-264/08) (¹)

[Codice doganale comunitario — Obbligazione doganale — Importo dei dazi — Artt. 217 e 221 — Risorse proprie delle Comunità — Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 — Art. 6 — Necessità della contabilizzazione dell'importo dei dazi prima che questo sia comunicato al debitore — Nozione di importo «legalmente dovuto»]

(2010/C 63/10)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hof van Cassatie van België

Parti

Ricorrente: Belgische Staat

Convenuta: Direct Parcel Distribution Belgium NV

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hof van Cassatie van België — Interpretazione degli artt. 217, n. 1, e 221, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (versione vigente nel 1992) (GU L 302, pag. 1) e 6 del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU L 130, pag. 1) — Recupero a posteriori dei dazi all'importazione o all'esportazione — Obbligo o meno di una presa in considerazione dell'importo dei dazi preliminarmente alla comunicazione al debitore — Nozione di «iscrizione nei registri contabili o in qualsiasi altro supporto che ne faccia le veci» — Ripetizione dell'indebito

Dispositivo

- 1) L'art. 221, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, deve essere interpretato nel senso che la «contabilizzazione» dell'importo dei dazi da recuperare ivi prevista costituisce la «contabilizzazione» di tale importo così come definita dall'art. 217, n. 1, dello stesso codice.
- 2) La «contabilizzazione» di cui all'art. 217, n. 1, del regolamento n. 2913/92 deve essere distinta dall'iscrizione dei dazi registrati nella contabilità delle risorse proprie prevista dall'art. 6 del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità. Dal momento che l'art. 217 del regolamento n. 2913/92 non prescrive modalità pratiche per la «contabilizzazione» ai sensi di tale disposizione né, pertanto, requisiti minimi di ordine tecnico o formale, detta contabilizzazione deve essere effettuata in modo tale da assicurare che l'autorità doganale competente iscriva l'importo esatto dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione risultante da un'obbligazione doganale nei registri contabili o su qualsiasi altro supporto in loro luogo, per consentire in particolare che la contabilizzazione degli importi interessati sia effettuata con certezza, anche nei confronti del debitore.
- 3) L'art. 221, n. 1, del regolamento n. 2913/92 deve essere interpretato nel senso che la comunicazione al debitore da parte dell'autorità doganale, secondo modalità appropriate, dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuto può essere validamente effettuata solo se l'importo di tali dazi è stato preliminarmente contabilizzato dalla suddetta autorità. Gli Stati membri non sono tenuti ad adottare norme di procedura specifiche circa le modalità secondo le quali deve aver luogo la comunicazione al debitore dell'importo di tali dazi, dal momento che a detta comunicazione possono essere applicate norme di procedura interne di portata generale che garantiscano un'informazione adeguata del debitore e gli consentano di assicurare, con piena cognizione di causa, la difesa dei suoi diritti.